

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DIANA e EMO CAPODILISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1989

Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale

ONOREVOLI SENATORI. – La normativa sviluppata nel secondo dopoguerra ha fatto riferimento, nella ricerca dei requisiti propri della professionalità agricola, alla figura del coltivatore diretto e su tale figura si sono costruiti gli «elementi» dell'imprenditorialità agricola. Era una tecnica legislativa dettata dalla necessità di tutelare figure deboli del mondo agricolo, in una sorta di dialettica permanente fra la proprietà e l'impresa, in cui la proprietà, o meglio il sistema di formazione della proprietà contadina, finiva per essere la categoria emergente di riferimento normativo. Il collegamento del lavoro con la realizzazione di un reddito globale di impresa, sottolineando la necessaria relazione che intercorre tra impresa e mercato, ha portato al graduale superamento di questa linea legislativa.

L'analisi della legislazione speciale in agricoltura pone in evidenza il progressivo affermarsi di un concetto di professionalità che nasce e si sviluppa con riferimento all'impresa coltivatrice, ma finisce per abbracciare ogni imprenditore agricolo; un concetto diverso e più pregnante di quello che si ricava *ex* articolo 2082 del codice civile circa l'imprenditore in generale e che tende ad indicare una «condizione professionale» del soggetto.

Si è cioè realizzato un particolare indirizzo che ha finito per accentuare i profili soggettivi della qualifica di agrarietà, riferendo tuttavia tale qualifica non tanto alla attività genericamente intesa, quanto alle persone che la svolgono in condizioni di professionalità.

In particolare, con il recepimento nella nostra legislazione delle direttive comunitarie

nn. 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972 (legge 9 maggio 1975, n. 153), con le leggi regionali di attuazione e con quelle istitutive degli albi professionali degli imprenditori agricoli a titolo principale, si afferma in maniera sempre più estesa un nuovo concetto di professionalità: il coltivatore diretto, al pari di ogni imprenditore agricolo, dovrà esercitare l'attività agricola «a titolo principale», cioè dovrà dedicare ad essa almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavandone almeno due terzi del proprio reddito globale; nello stesso tempo egli dovrà possedere una «sufficiente capacità professionale».

Si è pertanto superata, accordando la possibilità dell'iscrizione agli albi degli imprenditori agricoli a titolo principale anche agli imprenditori «non coltivatori», quella ben più limitata concezione secondo la quale poteva essere considerato imprenditore solo chi «personalmente» si dedicasse alla coltivazione della terra, in cui l'accezione «lavoro personale» non poteva che essere riferita al solo lavoro manuale, con esclusione di quello direttivo, funzionalmente e concettualmente connesso, invece, alla nozione di imprenditore.

Va altresì considerato che la figura di imprenditore agricolo a titolo principale riprodotta dall'articolo 12 della legge n. 153 del 1975, se in un primo tempo si è posta solo come destinataria di agevolazioni fiscali e creditizie, ha successivamente assunto un ruolo anche a fini diversi.

In particolare la legge n. 203 del 1982, recante la nuova disciplina sui contratti agrari, ha equiparato ai fini normativi la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale a quella del coltivatore diretto, sia in tema di durata del contratto di affitto (articolo 22), sia in tema di successione (articolo 49).

Va osservato inoltre che, accanto alla specifica normativa agraria, anche in altri interventi normativi si è aperta la strada alla considerazione attenta di alcune figure professionali in agricoltura, che non privilegia soltanto i coltivatori diretti ma, ad esempio, afferma un principio di preferenza per i giovani coltivatori dai 18 ai 29 anni, singoli od associati, «semprechè posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale» (articolo 22 della legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile).

In particolare nell'ambito del credito agrario - che appare fortemente specializzato con riferimento alle caratteristiche dei destinatari e delle singole operazioni - il mutamento dell'orientamento della legislazione agricola, con la relativa accentuata rilevanza dei fenomeni di impresa, impone un cambiamento delle forme di erogazione che sancisca il passaggio da operazioni conformate sulla proprietà ad altre modellate sulla realtà di impresa, nonchè una trasformazione della funzione del credito secondo una più qualificante caratterizzazione soggettiva dei fruitori.

La fondamentale finalità che ha sotteso l'istituzione dell'albo degli imprenditori agricoli a titolo principale è stata per l'appunto quella di predisporre un elenco di soggetti che, dedicandosi professionalmente ed esclusivamente ad attività agricole, siano capaci di impiegare in modo produttivo le agevolazioni concesse.

Si propone, pertanto, con riferimento all'attività del Fondo interbancario di garanzia ed in considerazione dell'aumento delle contribuzioni disposto dalla legge 28 agosto 1989, n. 304, per una migliore gestione delle risorse finanziarie, una modifica dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, al fine di estendere l'operatività di detto Fondo a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, dopo le parole: «a favore di coltivatori diretti», sono aggiunte le seguenti: «, di imprenditori agricoli a titolo principale».

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.